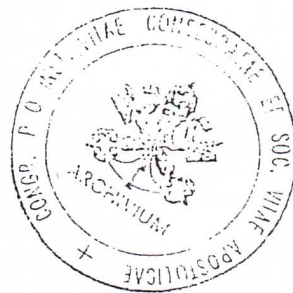




CONGREGAZIONE
PER I RELIGIOSI
E GLI ISTITUTI SECOLARI

R.G. 71/M.



ATTESTAZIONE

Casa Salesiana, denominata
'ISTITUTO SALESIANO "SS. REDENTORE"'
con sede in Bari;

è una Casa religiosa canonica dell'Istituto religioso di diritto pontificio "Società di San Francesco di Sales" (Società Salesiana di San Giovanni Bosco) approvato il 1 marzo 1869, riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano con

D.R. n.1505 del 26 settembre 1942.

L'Istituto religioso, nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze dei tempi e dei luoghi dove l'Istituto è o possa essere presente ed in questo senso esercita in particolare, senza scopo di lucro, attività educative e assistenziali.

I membri che compongono l'Istituto religioso stabiliscono liberamente con esso un rapporto "religionis" secondo le modalità di cui al Diritto Canonico.

L'Istituto religioso si organizza al proprio interno in Ispettorie (Province) e Case le quali possono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili.

Agli effetti civili l'Istituto religioso, sue Ispettorie (Province) e Case forniti di personalità giuridica civile agiscono per mezzo del rispettivo Legale Rappresentante la cui qualifica è certificata dalla Santa Sede.

Il Legale Rappresentante dura in carica sino a quando non venga sostituito e la sua nomina non richiede accettazione in forza del voto di obbedienza.

Il Legale Rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione è necessaria

- 1) l'autorizzazione del Superiore competente, e cioè:
 - a) del Rettor Maggiore della Società Salesiana col suo Con-

siglio se l'importo dell'operazione supera il limite di valore determinato dallo stesso Rettor Maggiore;
b) dell'Ispettore salesiano col suo Consiglio se l'importo è sotto il limite di valore di cui alla lettera a);

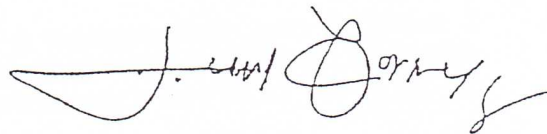
- 2) nonché la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla stessa Santa Sede, eccettuate le operazioni di vendita, alienazione e permuta di immobili per le quali è sufficiente la autorizzazione di cui al n. 1).
- Occorre sempre invece la licenza della Santa Sede per gli atti aventi per oggetto beni di pregio artistico o storico o donati alla Chiesa "ex voto".

La concessione della licenza di cui al numero 2) costituisce comunque in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione di cui al numero 1).

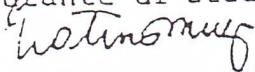
Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili comunque ad esso pervenuti.

Roma, 15 maggio 1987

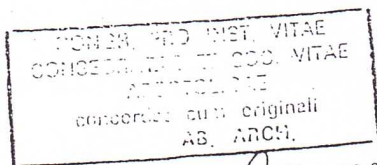
Il Sottosegretario



L'Aiutante di Studio



27 NOV. 1997



p. ARTURO REYNOSO m.sp.s.
Archivista CIVCSA Vaticano

